

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la deliberazione n. 40 del 2023, resa nell'ambito dell'attività consultiva ai sensi dell'articolo 7, comma 8, legge 131/2003, interviene in tema di accordo per la contribuzione delle spese di manutenzione straordinaria del campanile.

I quesiti riguardano una proposta di accordo con la quale la Parrocchia di Fossano propone al Comune di Fossano di ripartire in parti uguali tra i due soggetti le spese per la manutenzione straordinaria del campanile, stante l'iniziativa per l'esecuzione degli interventi venga assunta dalla Parrocchia. In particolare il Comune intende comprendere se le attività di carattere esclusivamente religioso rientrano tra le attività e i servizi pubblici al fine di giustificare un'attribuzione patrimoniale a terzi; se detta attribuzione è lecita anche laddove riguardi l'interesse storico, artistico o culturale di un bene, mobile o immobile, di proprietà di terzi, anziché lo svolgimento di un servizio pubblico o un'attività o un servizio di interesse pubblico; se detta attribuzione può derivare non solo da specifiche previsioni di legge ma anche da strumenti negoziali atipici, quali gli accordi o le convenzioni tra l'ente locale e il soggetto privato.

Alla luce del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza che considera lecita l'attribuzione patrimoniale *“solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune, anche, in via meramente esemplificativa, di carattere artistico, culturale o economico. In ogni caso, l'eventuale attribuzione dovrà essere conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale. In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione”*, i giudici ritengono i quesiti ammissibili in ordine al profilo oggettivo.

Tuttavia, i primi due quesiti non vengono esaminati nel merito appearing preordinati all'ottenimento di un'approvazione preventiva della proposta negoziale avanzata dalla Parrocchia, mentre i magistrati si soffermano sulla terza questione, al fine di rendere indicazioni generali sull'interpretazione della disciplina contabile applicabile.

Sul punto osservano che la legge regionale 15/1989 individua l'ammontare, i limiti, le modalità e le linee programmatiche del contributo comunale per interventi edilizi su beni e attrezzature religiose, da cui deriva appunto l'interrogativo sull'ammissibilità di analoghi contributi previsti da accordi negoziali tra la Parrocchia e l'Ente locale. In particolare, richiamano l'inciso della giurisprudenza contabile secondo il quale *“l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse [...] è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria. L'attività dunque, rientra infatti nelle competenze dell'ente locale ma viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico”*.

Dunque, se il contributo deve riguardare una materia riservata espressamente dalla legge alla competenza dell'Ente locale, in linea generale non è possibile *“escludere a priori possibili attribuzioni patrimoniali a favore di terzi di natura convenzionale”*. Tuttavia, occorre una regolamentazione analitica dell'ammontare, dei limiti, delle modalità e delle linee programmatiche della contribuzione, in conformità alle norme di legge e ai principi contabili cui è tenuto l'ente, nonché uno specifico onere motivazionale dal quale *“emerge adeguatamente l'iter logico posto alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo”*.